



COMUNE DI ARGELATO

PROVINCIA DI BOLOGNA

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE FIN / 15

Del 13/02/2015

OGGETTO:

OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI PRECETTO E RICORSO IN CORTE DI CASSAZIONE NELLA CAUSA INTENTATA DA MARINO IMPIANTI S.R.L. - INCARICO ALL'AVVOCATO ED IMPEGNO DI SPESA

**FIRMATO
IL RESPONSABILE
SOLIMENA SARA**

OGGETTO:

OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI PRECETTO E RICORSO IN CORTE DI CASSAZIONE NELLA CAUSA INTENTATA DA MARINO IMPIANTI S.R.L. - INCARICO ALL'AVVOCATO ED IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- Con atto di citazione notificato il 15/01/2001, la Marino Impianti srl, aveva richiesto al Comune di Argelato un risarcimento danni di L. 1.604.330 572 (pari ad € 828.567,59) oltre interessi e rivalutazione, a seguito della richiesta di risoluzione per inadempimento del contratto sottoscritto tra le parti ed aventi ad oggetto la realizzazione delle opere complementari di competenza comunale relative alla nuova fermata ferroviaria di Funo di Argelato. La società imputava al Comune l'inadempimento in quanto l'Ente non aveva consegnato nei termini di tempo concordati l'intera area su cui effettuare i lavori affidati alla società.
- Il Comune di Argelato si era costituito nel giudizio contestando tutte le richieste dell'appaltatore e dopo la conclusione della fase istruttoria, in cui era stata espletata anche una CTU e due supplementi di perizia, la causa era stata definita dal Tribunale di Bologna con sentenza n. 21450/2011 con cui veniva determinato l'ammontare del risarcimento danno in € 418.862,67 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, inoltre il Comune veniva condannato alla refusione delle spese sostenute dalla parte attrice per esborsi, diritti ed onorari, ponendo in capo alla parte convenuta anche il costo della CTU. Il Comune veniva in sostanza condannato ad un risarcimento complessivo di circa €. 680.000,00;
- Il Comune ebbe a contestare la sopracitata sentenza, sia nell'an che nel quantum, impugnandola avanti la Corte di Appello di Bologna e chiedendo contestualmente la sospensione dell'esecutività della sentenza di prime cure nonché la rinnovazione della consulenza tecnica svolta in primo grado, in quanto viziata e carente, nonché la richiesta di escussione delle prove per testi non ammesse in primo grado.
- La società Marino Impianti srl, a sua volta, ha proposto appello incidentale, affinché il Comune fosse condannato al pagamento della maggior somma pari ad € 636.127,34 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ed interessi compensativi per mancata tempestiva corresponsione dell'equivalente pecuniario, danno da quantificarsi facendo riferimento agli interessi passivi bancari.
- All'udienza del 29/11/2011, il Comune ottenne la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado e in data 13/5/2014 la causa viene trattenuta in decisione.
- Il procedimento è stato ora definito dalla Corte con la sentenza n. 2096/2014 che ha innanzitutto respinto l'appello incidentale proposto dalla Soc. Marino Impianti ed ha parzialmente accolto l'appello del Comune diminuendo il risarcimento dei danni riconosciuto dal giudice di prime cure all'appaltatore nella minor somma di € 287.373,36 oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

Considerato che:

- In data 29/12/2014 veniva notificata dalla controparte la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 2096/2014, che condanna il Comune al pagamento;
- Nella stessa data veniva notificato un atto di precetto da parte dell'avvocato di controparte per un importo di €. 487.314,02 oltre interessi legali sulla somma capitale dal 31.10.2014 fino al saldo effettivo, oltre al 4% CPA ed IVA 22% sulle spese legali se ed in quanto dovute e costo di notifica dell'atto stesso;

Dato atto che:

- L'Ente ha tentato anche la strada della transazione ma non si è addivenuti ad un accordo;
- Come da suggerimento dell'avvocato il Comune ha deciso di opporsi all'esecuzione tenuto conto che la somma su indicata non appare, nel merito, dovuta in quanto non rispettato il termine di 120 giorni di legge previsto per l'atto di precetto stesso e sempre su consiglio dell'avvocato, considerate le motivazioni della sentenza di appello, si ritiene opportuno il ricorso alla Corte di Cassazione;

Visti i preventivi dell'avvocato Bonetti, già difensore del Comune per la causa in oggetto, comprensivi anche delle spese dell'avvocato domiciliato a Roma per il ricorso in Corte di Cassazione, ns. protocollo 561/2015 e 1178/2015 e considerate anche le spese di contributo unico sia per l'opposizione al precetto che per il ricorso in Cassazione, che dovranno essere rimborsati all'avvocato;

Considerato che la spesa risulta pari a:

- €. 10.260,00 oltre IVA e CPA, per un totale di €. 13.017,89, per la difesa in giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione;
- €. 1.500,00 oltre IVA e CPA, per un totale di €. 1.903,20 per l'opposizione all'atto di precetto;
- €. 1.848,00 per rimborso del contributo unico per l'opposizione all'atto di precetto;
- €. 2.455,00 per il rimborso del contributo unico per il ricorso in Corte di Cassazione;

Ritenuti congrui i preventivi presentati e viste le deliberazioni di Giunta Comunale di costituzione in giudizio per l'opposizione all'atto di precetto, deliberazione n. 1 del 16/01/2015, e di costituzione in giudizio per il ricorso in Corte di Cassazione, deliberazione n. 6 del 09/02/2015;

Dato atto che tale spesa:

- non è soggetta alle norme sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. 136/2010;
- non è soggetta ai limiti di cui all'art.163, commi 1 e 3 del D.Lgs. n.267/2000;

Verificata la regolarità contributiva dell'avvocato Bonetti;

Visti:

- il D. Lgs. 267/00 e successive integrazioni e modificazioni;
- il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di prendere atto di quanto indicato in premessa, che si ritiene qui integralmente riportato;
2. di dare atto che l'incarico per entrambe le cause in premessa è affidato all'avvocato Paolo Bonetti, già difensore del Comune nella causa intentata dalla società Marino Impianti srl in primo e secondo grado;
3. di impegnare a favore dell'avvocato Paolo Bonetti, al codice di bilancio 1010203, capitolo 101235/351 "spese per incarichi legali", le seguenti somme:
 - €. 3.751,20 per l'opposizione all'atto di precetto notificato dalla ditta Marino Impianti s.r.l., di cui €. 1.903,20 a titolo di compenso (prenotazione n. DGC0001/0001/2015) ed €. 1.848,00 per rimborso contributo unificato (prenotazione n. DGC0006/0001/2015);
 - €. 15.472,89 (prenotazione n. DGC0006/0001/2015) per il ricorso in Corte di Cassazione nella causa intentata da Marino Impianti s.r.l., di cui €. 13.017,89 a titolo di compenso ed €. 2.455,00 per rimborso contributo unificato;
4. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito web del Comune di Argelato: <http://www.comune.argelato.bo.it>, ai sensi dell'art. 3, comma 54, della Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008);
5. il presente provvedimento ai sensi del D. Lgs. 33/2013 viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".